

## ***Contributo su disegno di legge 2305 in discussione presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica***

*Antonio Vicino – Presidente del CUN*

Rendere alcune classi di laurea abilitanti all'esercizio della professione rappresenta un indubbio passo avanti nel percorso di semplificazione e razionalizzazione del cammino dalla formazione verso l'inserimento nel mondo del lavoro. Bisogna però avere consapevolezza che in taluni casi la trasformazione, che comunque richiede una revisione, leggera o pesante a seconda dei casi, delle classi dei corsi di studio interessate, può comportare cambiamenti nelle competenze acquisite dagli studenti di entità tale da modificare sostanzialmente la figura formata dal corso di studio.

### **Articoli 1, 2 e 3.**

Con riferimento alle **classi di laurea magistrale e professionalizzanti di cui agli articoli 1 e 2**, si osserva che la trasformazione può essere realizzata con modeste variazioni delle classi nel caso delle lauree professionalizzanti LP-01, LP-02 e LP-03, nonché delle lauree magistrali a ciclo unico LM-46, LM-13 e LM-42, per le quali è tra l'altro già previsto che gli studenti acquisiscano almeno 30 CFU con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Maggiore attenzione va rivolta alla trasformazione della laurea magistrale biennale in Psicologia - classe LM-51. In quest'ultimo caso, infatti, la classe attuale non prevede la obbligatorietà di attività di tirocinio a livello di tabella dei crediti formativi e il percorso è biennale con la previsione di 120 crediti complessivi. Di conseguenza, l'inserimento di un vincolo di 30 CFU da destinare a tirocinio comporta una riduzione di circa il 30% delle attività formative erogate nelle varie discipline. Questo ovviamente implica un ripensamento completo del percorso formativo, che deve coinvolgere anche le classi di laurea triennali che tipicamente danno accesso ai corsi della classe in questione e vincolerà il percorso di laurea triennale a quello di laurea magistrale, con conseguenze da valutare anche sulla mobilità studentesca tra atenei.

La problematica che investe direttamente e in modo sostanziale la classe LM-51, e in misura ridotta anche le altre classi degli articoli 1 e 2, induce a suggerire l'inserimento nell'art.3, comma 2, del **coinvolgimento esplicito del CUN** nel processo di trasformazione e revisione delle classi, anche mediante la richiesta di parere obbligatorio sull'adeguatezza e la coerenza culturale della trasformazione delle classi stesse.

### **Articolo 4**

Con riferimento **alle classi di cui all'art.4**, si osserva in prima istanza che attualmente la grande maggioranza dei laureati in molte delle classi non sostiene l'esame di stato perché molte delle attività lavorative svolte non richiedono l'iscrizione all'albo. Inoltre, andrebbe valutato con grande attenzione quanto le trasformazioni richieste per rendere le lauree abilitanti non alterino in modo significativo i percorsi formativi rischiando di non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi della classe.

Inoltre, non trascurabile è il fatto che la nuova modalità dell'esame per la laurea abilitante, dovendo coinvolgere anche personale esterno all'università, sarà più complessa, con il rischio conseguente di un minor numero di sessioni per anno rispetto a quello attuale. Questo si trasformerebbe inevitabilmente in un ritardo temporale del conseguimento della laurea particolarmente dannoso per gli studenti che non hanno bisogno dell'abilitazione alla professione.

In seconda istanza, per tutte le classi di riferimento per le professioni dell'art. 4, così come nel caso della trasformazione della classe LM-51, l'assenza di un tirocinio obbligatorio negli ordinamenti vigenti, spesso non contemplato per la presenza di una tesi di laurea magistrale sperimentale dal grande significato formativo (anche in termini di CFU) per gli studenti, imporrebbe una revisione significativa e non necessariamente migliorativa delle classi esistenti.

### **Articolo 5**

La previsione della obbligatorietà della trasformazione delle classi che danno accesso alle *'professioni di chimico, fisico e biologo'* che implica una differenziazione di queste classi rispetto a quelle previste dall'art. 4 appare inappropriata e non giustificata. Si consideri peraltro che esistono ulteriori difficoltà per queste classi al di là di quelle già richiamate nel punto precedente. Ad esempio, alcune classi danno accesso a più ordini professionali; la professione di *'fisico'* non è ancora ben definita, non essendo state ancora chiarite le competenze specifiche e le modalità di espletamento degli esami di abilitazione.

Stanti le considerazioni sopra esposte che evidenziano la delicatezza e la complessità della eventuale trasformazione delle classi in questione, appare opportuno espungere l'art. 5, riconducendo il percorso di trasformazione in *"abilitanti"* di queste classi di laurea a quello previsto dall'art. 4 per le altre classi di laurea che non richiedono lo svolgimento di un tirocinio post lauream per l'accesso all'esame di Stato.

In ogni caso è essenziale prevedere esplicitamente, **il coinvolgimento del CUN** nel processo di verifica della fattibilità della trasformazione nonché della revisione delle classi, anche mediante la richiesta di parere obbligatorio sull'adeguatezza e la coerenza culturale della trasformazione della classe stessa.

